

AULA 'A'

SENTE REGISTRAZIONE - SENTE CIVILE ESTER PINT

20106.14

24 SET 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 29070/2013

Cron. 20106

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 02/07/2014
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29070-2013 proposto da:

~~GRIECO MARCO C.F. GRONROVINI198304~~, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL D'OSSOLA 100, presso lo studio dell'avvocato MARIO PETTORINO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO PETTORINO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2014

contro

2342

~~BUSMANN SERVICE S.R.L. P.I. 00124140211~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20


(STUDIO LEGALE LABLAW), presso lo studio degli avvocati NICOLA PETRACCA, FRANCESCO ROTONDI, ANGELO GABRIELE QUARTO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5907/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2013 r.g.n. 3150/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato PETRACCA NICOLA; ^{DONENICO;}

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19-26.9.2013 la Corte d'Appello di Napoli rigettò il reclamo proposto da **Greco Marco** nei confronti della **Dusmann Service srl** avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto l'impugnazione del licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto.

A sostegno del *decisum* la Corte territoriale osservò quanto segue:

- andava disattesa l'eccezione di illegittimità del licenziamento ai sensi della legge n. 92/12, entrata in vigore il 18.7.2012, per omissione del tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, l'atto di recesso si era perfezionato precedentemente, il 17.7.2012;
- alla luce della documentazione presente nella produzione di parte appellata, era emersa la prova dell'adozione della forma scritta del licenziamento, oltre che della rituale comunicazione dell'atto, inviato a mezzo raccomandata all'indirizzo comunicato alla Società dal lavoratore e poi rinnovato all'esito negativo della notifica (non avendo l'agente postale rinvenuto il ricorrente, risultato "sconosciuto") al precedente domicilio, dovendo farsi applicazione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc e non avendo il lavoratore svolto con querela di falso la doglianza secondo cui l'agente postale non si sarebbe mai recato presso il suo domicilio;



- il dipendente della Società che aveva preventivamente informato il **Giudice** della decisione aziendale, nella sua deposizione, aveva sempre fatto riferimento all'esistenza di una lettera scritta di licenziamento; il contenuto di tale deposizione verteva solo sulla circostanza della consegna dell'atto al lavoratore e, pertanto, non era volta a sostituire la prova dell'esistenza della forma scritta; la coerenza delle dichiarazioni rese dal teste induceva a ritenere l'attendibilità, peraltro in assenza di qualsiasi ragione di incompatibilità; lo stesso lavoratore aveva riferito che il teste anzidetto gli aveva annunciato che avrebbe ricevuto a casa la lettera di licenziamento, recante la data del 16 luglio 2013, precedente a quella dell'asserito licenziamento orale (17.7.2013) e sul punto non vi era stata contestazione;

- il lavoratore aveva lamentato la mancata attribuzione da parte del Giudice di primo grado della valenza di dichiarazioni confessionarie stragiudiziali alle annotazioni contenute in busta paga relative al numero di giorni di assenza (soltanto 313), senza intaccare la motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice aveva precisato che si trattava di mere tabelle riepilogative che, naturalmente, riportavano il dato relativo ai soli giorni feriali, laddove, per il calcolo complessivo del comparto, devono considerarsi anche i giorni festivi e/o di riposo (in relazione ai turni) ove compresi in un periodo continuativo di malattia, come risultante dai certificati in atti;



né poteva ravvisarsi il lamentato errore di calcolo del limite massimo del comporto, non essendo riconducibile la fattispecie all'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 26 CCNL, dal momento che l'ultimo episodio morboso aveva determinato l'assenza del [redacted] dall'11 al 12.7.2012;

- quanto all'imputabilità della malattia a causa di lavoro, nulla di significativo l'attore aveva dedotto né si era offerto di provare, costituendo ovviamente questione diversa la circostanza dell'esonero dai turni notturni disposta dal datore di lavoro all'esito di giudizio di idoneità del dipendente;

- l'estratto dell'Inps, pure invocato dal lavoratore a sostegno delle proprie ragioni, in quanto recante l'indicazione di 350 giorni di assenze per malattia nel triennio, era stato già ritenuto dal Giudice di primo grado inattendibile, in forza di argomentazioni puntuali e non efficacemente intaccate dalle critiche dell'appellante, essendo state evidenziate sia la natura non certificativa del documento in oggetto, sia l'incompletezza dello stesso, ed essendo state indicate specificamente le incongruità emergenti dal raffronto con le certificazioni mediche in atti;

- la società aveva prodotto tutti i certificati medici inviati dal [redacted] e dal relativo esame si evinceva la conferma del corretto computo dei periodi effettivi di assenza, comprensivi anche di eventuali giorni festivi;

- risultavano allegati anche i referti relativi ad infortuni sul lavoro, dai quali si poteva verificare che i relativi giorni di riposo non erano stati computati nel prospetto analitico allegato alla lettera di licenziamento in atti;
- non poteva ravvisarsi la lamentata violazione dei principi di correttezza e buona fede, che, nel rapporto di lavoro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, rilevano, come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.), ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata; con la conseguenza che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al lavoratore di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa, come previsto dal contratto collettivo stesso;
- del tutto nuovo era infine l'argomento, emerso nel corso della discussione orale, laddove era stato evidenziato da parte del procuratore del reclamante che il più ridotto numero di giorni di malattia risultante dalle buste paga avrebbe potuto essere dovuto all'imputazione, da parte datoriale, degli ulteriori episodi morbosi alle ferie residue; a parte i profili di inammissibile novità della questione



relativa alla possibile sostituzione della malattia con la fruizione di ferie, doveva rilevarsi che non incombeva sul datore un obbligo di commutazione in tal senso, essendo rimessa al lavoratore la facoltà di richiedere, nell'imminente scadenza del comparto, l'aspettativa (quale prevista dal CCNL) ovvero le ferie.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, **Staco Marco** ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L'intimata **Dussmann Service srl** ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di plurime norme di legge, nonché vizio di motivazione, deduce che:

- erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto provata l'avvenuta comunicazione del licenziamento in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc, in quanto la raccomandata con avviso di ricevimento contenente la lettera di licenziamento non era stata recapitata al destinatario, essendo stato il plico restituito al mittente per avere l'agente postale dichiarato che esso ricorrente era sconosciuto al civico a cui il plico stesso era stato indirizzato;

- stante la natura di atto unilaterale ricettizio del licenziamento e richiedendosi al riguardo la forma scritta *ad substantiam* (art. 2 legge n. 604/66), erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto



ammissibile la testimonianza resa dal dipendente della parte datoriale, che aveva dichiarato di avere consegnato la lettera di licenziamento ad esso ricorrente, non essendo possibile provare per testimoni gli atti per i quali è richiesta la forma scritta *ad substantiam* (art. 2725, comma 2, cc), né dimostrare per testimoni la confessione stragiudiziale, sia esplicita che implicita (art. 2735, comma 2, cc);

- la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere l'incapacità a deporre del suddetto teste ai sensi dell'art. 246 cpc, per avere questi materialmente operato il licenziamento impugnato e potendo essere chiamato in causa dalla parte datoriale per rispondere sotto il profilo disciplinare e risarcitorio, assumendo la veste di parte e invocando a proprio favore l'efficacia diretta o riflessa del giudicato formatosi con il contributo della sua testimonianza sulla legittimità o meno del licenziamento;

- la sentenza impugnata presentava una carenza assoluta di motivazione, avendo ommesso di considerare il concreto interesse del teste suddetto, che lo rendeva incapace a deporre;

- la ricordata testimonianza era altresì incoerente ed inattendibile, perché smentita dalla lettera di licenziamento prodotta *ex adverso*, inviata a mezzo raccomandata e restituita al mittente per essere risultato il destinatario sconosciuto.

1.1 Il profilo di doglianza relativo all'incapacità del testimone è infondato, poiché come reiteratamente affermato dalla



giurisprudenza di legittimità, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cpc, è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati, situazione che non ricorre nel caso di specie, non identificandosi tale interesse con quello, di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia, pendente fra altre parti, in cui esso sia stato chiamato a deporre (cfr, *ex plurimis*, Cass., nn. 9832/1998; 2618/1999; 9650/2003; 11034/2006).

Né ha alcun fondamento giuridico l'assunto che il teste avrebbe materialmente operato il licenziamento, avendo egli agito su incarico della parte datoriale al mero fine di dare comunicazione all'interessato dell'attività negoziale di quest'ultima.

1.2 Non sussiste la dedotta carenza assoluta di motivazione, avendo la Corte territoriale espressamente escluso la sussistenza di qualsiasi ragione di incompatibilità ed argomentato sulla concreta attendibilità del testimone, nel mentre il profilo di censura che critica tale valutazione è inammissibile alla luce del novellato disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, cpc, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 26.9.2013 (cfr, Cass., SU, nn. 8053/2014; 8054/2014; 9032/2014).



1.3 La testimonianza in parola, per quanto di rilievo ai fini del decidere, non verteva sulla sussistenza dell'atto scritto di licenziamento, ma unicamente sull'avvenuta consegna di tale atto al destinatario.

Non sussiste quindi, al riguardo, la preclusione di cui all'art. 2725, comma 2, cc, posto che, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'art. 2 legge n. 604/66, come modificato dall'art. 2 legge n. 108/90, esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore, senza prescrivere particolare modalità della comunicazione stessa, essendo necessario e sufficiente che l'atto di recesso datoriale, purché redatto in forma scritta, sia portato a conoscenza del lavoratore (cfr, Cass., n. 12499/2012; cfr, altresì, Cass., n. 17652/2007).

Né è dato ravvisare la dedotta violazione dell'art. 2735, comma 2, cc, non essendo stata oggetto della deposizione testimoniale la dichiarazione, da parte del lavoratore, della verità di fatti a lui sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 cc).

1.4 In forza delle considerazioni che precedono risulta quindi infondata la censura relativa all'avvenuta comunicazione della lettera di licenziamento, a mezzo del dipendente della parte datoriale, in data 17.7.2012.

1.5 Come già diffusamente esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto la rituale comunicazione dell'atto scritto di

licenziamento sulla base di due distinte ragioni, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a sostenere la decisione al riguardo:

- applicabilità nella fattispecie della presunzione di conoscenza dell'atto comunicato a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 1335 cc;
- avvenuta comunicazione dell'atto da parte del dipendente della datrice di lavoro.

L'avvenuta reiezione delle **censure** relative a tale seconda *ratio decidendi* rende applicabile il principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono un'ulteriore *ratio decidendi*, giacché, ancorché esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta (cfr. ex plurimis, Cass., nn 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005; 13956/2005); ne discende pertanto l'inammissibilità della doglianza svolta avverso la prima delle suddette ragioni del decidere.

Al riguardo della quale, peraltro, è altresì ravvisabile un'ulteriore causa di inammissibilità, alla luce del principio secondo cui, a seguito



della riforma ad opera del dl.vo n. 40/06, la nuova previsione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cpc, oltre a richiedere la "specificata" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, comma 2, n. 4 cpc, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. *ex plurimis*, Cass., SU, nn. 28547/2008; 7161/2010; Cass., nn. 20535/2009; 29/2010; 17602/2011; 124/2013); a tali prescrizioni il ricorrente non ha ottemperato, non avendo prodotto, in una con il ricorso per cassazione, il documento contenente la dichiarazione dell'agente postale relativa all'essere risultato sconosciuto il destinatario del plico raccomandato contenente la lettera di licenziamento, né avendo fornito le necessarie indicazioni circa la sua eventuale reperibilità nei dimessi fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio.

1.6 Il motivo all'esame, nei distinti profili in cui si articola, deve pertanto essere disatteso.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia escluso



l'illegittimità del licenziamento per l'omissione del tentativo obbligatorio di conciliazione sul rilievo che l'atto di recesso si era perfezionato prima della data di entrata in vigore della legge n. 92/12, modificativa dell'art. 7 legge n. 604/66, e precisamente il 17.7.2012, senza però indicare a quale fatto generatore di tale effetto avesse voluto riferirsi.

2.1 Come già evidenziato, la Corte territoriale ha ritenuto provata l'avvenuta comunicazione della lettera di licenziamento nel corso del colloquio, pacificamente avvenuto il 17.7.2012, tra l'odierno ricorrente e il dipendente della datrice di lavoro incaricato di informarlo al riguardo; dal complesso della motivazione della sentenza impugnata è dunque agevolmente ricavabile il perché la Corte territoriale abbia fatto riferimento alla suddetta data quale momento perfezionativo del recesso datoriale.

2.2 Deve peraltro osservarsi che la normativa a cui il ricorrente ha fatto riferimento per desumerne l'illegittimità del licenziamento (art. 7 legge n. 604/66, come sostituito dall'art. 1, comma 40, legge n. 92/12) è stata ulteriormente modificata dall'art. 7, comma 4, di n. 76/13, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99/13, che ha sostituito il comma 6 del ridetto art. 7 legge n. 604/66, prevedendo in particolare, con disposizione di inequivoca natura interpretativa, che *"La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di*



cul all'articolo 2110 del codice civile (...)" ; pertanto, con ciò, viene ad essere esclusa in radice la pretesa causa di illegittimità del licenziamento.

2.3 Anche il motivo all'esame va quindi disatteso.

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il fatto decisivo della valenza di dichiarazioni confessorie stragiudiziali attribuibili alle annotazioni riportate nelle buste paga contenenti il resoconto delle assenze per malattia mese per mese effettuate da esso ricorrente.

3.1 Il motivo è manifestamente infondato, posto che, come già riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha esaminato la censura svolta sul punto ritenendo che la stessa non avesse intaccato (vale a dire inficiato, scalfito, convincentemente contestato ecc.) le argomentazioni addotte al riguardo dal primo Giudice, che la sentenza riporta e conseguentemente fa proprie.

Argomentazioni peraltro corrette in diritto, atteso che, ai fini del calcolo del comparto, si deve tener conto anche dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso (cfr. *ex plurimis*, Cass., nn. 2227/1991; 13816/2000; 20458/2004; 21385/2004; 29317/2008).

4. Con il quarto motivo, svolto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cpc, il ricorrente deduce l'omesso esame delle doglianze relative, sotto il profilo della dedotta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e del principio del legittimo affidamento incolpevole, all'avere la parte datoriale corrisposto, nell'approssimarsi della scadenza del comporto, la retribuzione integrale anziché ridotta all'80%, secondo quanto previsto dall'art. 26 del CCNL, e nell'avere riportato nelle buste paga un numero complessivo di assenze per malattia inferiori al limite fissato dalle disposizioni collettive.

4.1 Richiamando quanto già esposto nello storico di lite, deve rilevarsi che la Corte territoriale, nell'escludere la lamentata violazione dei principi di correttezza e buona fede (e dunque facendo implicito riferimento ai tutte le circostanze addotte in proposito dal lavoratore) ha fatto proprio il principio giurisprudenziale secondo cui, al riguardo, nel rapporto di lavoro rilevano, come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto, ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti dal datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata (come affermato da Cass., n. 3351/1996, citata nella sentenza impugnata, seguita da altre conformi).

L'applicazione di tale principio è idonea alla confutazione anche dei profili di doglianza che il ricorrente assume non sarebbero stati esaminati, posto che la dedotta previsione contrattuale (di cui



peraltro il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, neppure riporta il preciso contenuto testuale) è disposizione posta a vantaggio della parte datoriale, che, come tale, non sancisce un obbligo per quest'ultimo e, conseguentemente, il divieto di continuare a corrispondere la retribuzione in misura integrale; né, al contempo, risulta indicata la fonte normativa pattizia o, comunque, di autonomia privata, che imporrebbe al datore di lavoro di indicare nella busta paga anche i giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia.

Ne discende l'infondatezza del motivo all'esame.

5. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, dpr n. 115/02.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 3.600,00 (tremilaseicento), di cui euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compenso, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a



quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2014.

IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)



IL PRESIDENTE

(dr. Guido Vidiri)



Renata Adicee
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, ... 24 SET. 2014.
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Renata Adicee

